

Pubblicato il 03/08/2023

N. 13083/2023REG.PROV.COLL.  
N. 10401/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato il presente

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10401 del 2023, proposto da F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dall' avvocato Giancarlo Viglione con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini,17;

***contro***

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;

***nei confronti***

della A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dall'Avv. Loredana N. E. Giani con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Via Roberto Malatesta, 124;

del Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dagli Avvocati Antonio Caiffa, Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, via Orsini del Balzo, 19;

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dagli avvocati Gabriele Nicoletta, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, via I. Rosellini, 4;

della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, n.c.;

***e con l'intervento di***

*ad adiuvandum:*

Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, la Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia FC S.p.A., tutte rappresentate e difese nel giudizio dagli avvocati Gabriele Nicoletta e Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede

associativa in Milano, via I. Rosellini, 4;

*ad opponendum:*

Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Perugia, via del Sole, 8;

Michele Nannarone e Antonio Bartolini, rappresentati e difesi nel giudizio dall'avvocato Michele Bromuri con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Perugia, via del Sole, 8;

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dagli avvocati Luca Zetti, Sara Mosconi e Rossana Martinelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Perugia, via Oberdan, 50;

Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall'avvocato Giacomo Sgobba con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Conversano (BA) in via Vito Macchia n° 20;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - prot. n. 00709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023 nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, n. 66/2023 del 20 luglio 2023.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A.C. Perugia Calcio s.r.l. il 24/07/2023:

per la reiezione del ricorso principale

e per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024, anche occorrendo in accoglimento del ricorso incidentale infra proposto, con il quale vengono riproposti i motivi dichiarati assorbiti dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 66/2023, pubblicata il 20 luglio 2023 e pronunciata all'esito del ricorso proposto dall'AC Perugia Calcio iscritto al n.r.g. 62/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.C. Perugia Calcio s.r.l., di Lega Nazionale Professionisti Serie B e della società Calcio Lecco 1912 S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da A.C. Perugia Calcio s.r.l.;

visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* delle Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., la Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., la Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., Società Ternana Calcio S.p.A., società Venezia FC S.p.A.;

visti gli atti di intervento *ad opponendum* del Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, degli avvocati Michele Nannarone e Antonio Bartolini, del Calcio Foggia 1920 s.r.l. e del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre, conv. dalla L. 30 dicembre 2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

Silvia Simone, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Francesco Arzillo**

**IL SEGRETARIO**